

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle progressioni di categoria del personale tecnico amministrativo della SISSA per il triennio 2018-2020

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 10.01.57, n. 3;
Vista la legge 09.05.89, n. 168;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.01, n. 165 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 25.05.2020, n. 75, il quale all'articolo 22, comma 15, prevede che "Per il triennio 2018-2020, le Pubbliche Amministrazioni, del di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria";
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Università 2006-2009 sottoscritto in data 16.10.2008;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 sottoscritto in data 19.04.2018;
Visto il Decreto legislativo 30.06.03, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.18, n.101 che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);
Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12, in vigore dal 28.02.12;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.03.2020, con la quale è stata approvata l'emanazione del "Regolamento per la disciplina delle progressioni di categoria del personale tecnico amministrativo della SISSA per il triennio 2018-2020";
Visto l'Accordo di Contrattazione Collettiva Integrativa n. 2/2020, siglato in data 29.04.2020, prot. 10077 d.d. 18.05.2020;
Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare, il Regolamento per la disciplina delle progressioni di categoria del personale tecnico amministrativo della SISSA per il triennio 2018-2020, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - di dare adeguata pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Art. 3 - di stabilire quale data di entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio Risorse Umane dell'esecuzione del presente decreto.

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo

Digitally signed by:RUFFO STEFANO
Date:19/05/2020 17:58:44

\mcs

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI DI CATEGORIA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA SISSA PER IL TRIENNIO 2018 -2020

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato nel rispetto di quanto stabilito dall'art.22, comma 15 del D.Lgs.75/2017, disciplina le modalità di progressione di carriera tra le categorie del personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso la SISSA, limitatamente alle procedure che saranno attivate a valere sulla programmazione del personale riferibili al triennio 2018-2020. La progressione di carriera avviene mediante procedure selettive riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la SISSA e destinate al passaggio alla categoria immediatamente superiore rispetto a quella di inquadramento del/della dipendente.
2. Il numero massimo di posti riservati alla progressione tra categorie nel triennio 2018-2020 non può superare il 20% dei posti previsti nell'ambito della programmazione del personale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. In ogni caso l'attivazione di tali procedure riservate alla progressione di carriera determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'art.52 del D.Lgs.165/2001.

Articolo 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento è emanato al fine di attivare un sistema di progressione di carriera in grado di valorizzare la professionalità, l'esperienza e le conoscenze acquisite dal personale in servizio, nonché le competenze atte a svolgere le attività previste dalla categoria professionale superiore, mediante la programmazione di opportunità di carriera in grado di coniugare la crescita professionale del personale e le esigenze dell'organizzazione.

Articolo 3 – Modalità

1. La progressione di carriera del personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato avviene tramite procedura selettiva indetta attraverso l'emanazione di specifici bandi e si concretizza in una verifica dell'acquisizione delle competenze atte a svolgere le attività proprie della categoria immediatamente superiore.
2. Il bando di selezione è pubblicato all'Albo online della SISSA ed inserito nella pagina riservata alle procedure selettive per il personale tecnico amministrativo del sito Web.

Articolo 4 – Requisiti per l'accesso

1. Possono partecipare alle procedure selettive per la progressione di carriera i/le dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso la SISSA da almeno tre anni, anche a tempo determinato, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita
2. Sono ammessi alla selezione i/le dipendenti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni.
3. Per l'accesso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione:
 - Per l'accesso alla categoria C
 - ✓ Diploma di scuola secondaria di secondo grado
 - Per l'accesso alla categoria D
 - ✓ Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999. È consentita la partecipazione anche ai candidati in possesso di Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004.
 - Per l'accesso alla categoria EP
 - ✓ Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999 più due anni di attività lavorativa; Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999 ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004 più due anni di attività lavorativa; diploma di laurea triennale conseguito ai sensi del D.M.509/1999 o ai sensi del DM 270/2004 più 4 anni di attività lavorativa; oppure diploma di laurea specialistica, oppure diploma di laurea magistrale, anche a ciclo unico, nonché particolare qualificazione professionale. Per particolare qualificazione professionale si intende il possesso del diploma di scuola di specializzazione o del titolo di dottore di ricerca, o il conseguimento di corsi di perfezionamento scientifica e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello.
 - ✓ abilitazione professionale o abilitazione professionale e iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta.
4. I requisiti specifici di cui al presente articolo potranno altresì essere integrati da ulteriori requisiti richiesti da disposizioni di legge, tenuto conto di

particolari figure da reclutare. Per alcune figure professionali il possesso dell'abilitazione alla professione sarà richiesto ai sensi di legge.

Articolo 5 – Criteri e prove di selezione

1. A seconda della professionalità richiesta la selezione dei candidati potrà avvenire mediante:
 - 1) - valutazione delle competenze professionali acquisite risultanti dal curriculum del dipendente
- colloquio volto ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti riferiti ai profili specifici messi a concorso
 - 2) - valutazione delle competenze professionali acquisite risultanti dal curriculum del dipendente
- prova scritta a contenuto teorico-pratico
- colloquio volto ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti riferiti ai profili specifici messi a concorso.
2. Nel caso di selezione di cui al comma 1, punto 1) la Commissione dispone per la valutazione di un totale di 40 punti, così distribuiti:
 - ✓ Valutazione titoli: fino ad un massimo di 10 punti
 - ✓ Valutazione colloquio: fino ad un massimo di 30 punti
3. Nel caso di selezione di cui al comma 1, punto 2) la Commissione dispone per la valutazione di un totale di 70 punti, così distribuiti:
 - ✓ Valutazione titoli: fino ad un massimo di 10 punti
 - ✓ Valutazione prova scritta: fino ad un massimo di 30 punti
 - ✓ Valutazione colloquio: fino ad un massimo di 30 punti
4. Con riferimento al curriculum, saranno valutate la formazione pertinente certificata (fino ad un massimo di 3 punti), i titoli culturali (fino ad un massimo di 1 punto), l'esperienza professionale maturata e pertinente (fino ad un massimo di 3 punti), la valutazione conseguita negli ultimi tre anni (fino ad un massimo di 3 punti). Il bando definirà, sulla base del profilo e della posizione, le competenze (capacità, conoscenze ed esperienze) oggetto di valutazione
5. La prova scritta e/o il colloquio si intendono superate con una votazione di almeno 21/30.

Articolo 6 – Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto del Segretario Generale secondo criteri di trasparenza e imparzialità, tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a concorso e conciliando tali criteri con una logica di rotazione degli incarichi.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte da un presidente e da due esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso e/o esperti in organizzazione e/o selezione del personale, di cui almeno uno esterno alla Scuola, e da un segretario; ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.
3. I componenti della Commissione, qualora ravvisino il manifestarsi di una delle situazioni di conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, hanno l'obbligo di astensione dall'incarico e devono tempestivamente comunicarlo in forma scritta al Segretario Generale che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Ove sussistente il conflitto il Segretario Generale nomina un altro componente.
4. Il presidente, se scelto tra il personale tecnico e amministrativo, deve appartenere ad una categoria superiore rispetto al posto messo a concorso e deve in ogni caso essere inquadrato in una categoria non inferiore a D.
5. I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono appartenere ad una categoria almeno pari a quella del posto messo a concorso.
6. Le funzioni di segretario possono essere svolte da personale appartenente alle categorie C, D ed EP. L'incarico di segretario verrà attribuito seguendo criteri di rotazione.
7. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento di competenze specifiche del cui parere la Commissione terrà conto in sede di attribuzione del punteggio della prova e/o del colloquio.
8. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
9. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web della SISSA.

Articolo 7 – Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. La votazione finale ottenuta da ciascun candidato è determinata dal punteggio conseguito mediante la valutazione dei titoli sommato al voto riportato nella prova scritta e/o nel colloquio.
2. I vincitori sono individuati in relazione al numero dei posti disponibili e la graduatoria è utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
3. Gli atti, accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, sono approvati con Decreto del Segretario Generale.
4. Il provvedimento è pubblicato sul sito Web della SISSA e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.